

Comune di Castelnuovo di Porto

Provincia di Roma

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 10.03.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 14.05.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29.07.2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - RUOLO E COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

Art. 2 - Funzioni di controllo politico – amministrativo

Art. 3 - La competenza consiliare

CAPO II - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Interpretazione del regolamento

CAPO III - SEDE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 – Sede

Art. 7 – Durata

TITOLO II - GLI ORGANI CONSILIARI

CAPO I - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 8 bis- Cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente

Art. 9 – Compiti e poteri del Presidente

Art. 10 – Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

CAPO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Riserva di legge

Art. 12 - Entrata in carica e cessazione

Art. 13 – Dimissioni

Art. 14 – Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 15 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art. 16 – Sospensione delle funzioni

Art. 17 – Diritti dei Consiglieri

Art. 18 – Richiesta di Convocazione del consiglio comunale

Art. 19 - Diritto di iniziativa

Art. 20 - Attività ispettiva – interrogazioni

Art. 21 – Interrogazioni con dibattito

Art. 22 – Mozioni

Art. 23 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO IMPERATIVO

Art. 24 – Gettoni di presenza, indennità, permessi

Art. 25 - Rimborso spese di missione e viaggio - Assicurazione contro i rischi

Art. 26 - Divieto di mandato imperativo

Art. 27 - Partecipazione alle adunanze

Art. 28 - Astensione obbligatoria

Art. 29 - Responsabilità personale

CAPO IV - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 30 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Art. 31 - Funzioni rappresentative

Art. 32 – Incarichi speciali

CAPO V - GRUPPI CONSILIARI

Art. 33 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 34 – Conferenza dei Capigruppo

CAPO VI - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 35 - Funzioni delle Commissioni consiliari

Art. 36 - Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari

Art. 37 - Presidenza delle Commissioni consiliari

Art. 38 – Convocazione delle Commissioni consiliari

Art. 39 – Funzionamento e validità delle Commissioni consiliari

Art. 40 – Commissioni d’indagine

Art. 40 bis – Commissioni speciali di studio

Art. 41 - Commissione consiliare permanente Pari Opportunità

Art. 42 - Funzioni di studio e di ricerca

Art. 43 – Consiglieri scrutatori, designazione e funzioni

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - LA CONVOCAZIONE

Art. 44 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 45 – Avviso di convocazione, modalità

Art. 46 - Avviso di convocazione, consegna

Art. 47 - Avviso di convocazione, termini

Art. 48 - Ordine del giorno

Art. 49 - Avviso di convocazione ed ordine del giorno, pubblicazione e diffusione

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 50 – Deposito degli atti

Art. 51 - Costituzione della adunanza

Art. 52 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 53 - Partecipazione degli Assessori

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 54 - La sede delle adunanze

Art. 55 - Adunanze pubbliche

Art. 56 - Adunanze segrete

Art. 57 - Adunanze "aperte"

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 58 - Comportamento dei consiglieri

Art. 59 - Ordine della discussione

Art. 60 - Comportamento del pubblico

Art. 61 - Registrazioni audio e video

Art. 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 63 - Comunicazioni e interrogazioni

Art. 64 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 65 - Discussione, norme generali

Art. 66 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 67 - Fatto personale

Art. 68 - Intervento per richiamo del Regolamento o mozione d'ordine

Art. 69 - Emendamenti sulle proposte in discussione

Art. 70 - Chiusura della discussione

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art.72 Redazione e conservazione delle deliberazioni e dei verbali della seduta

Art. 73 - Verbale, deposito - rettifiche - approvazione

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI

CAPO I - LE DELIBERAZIONI

Art. 74 - Forma e contenuti

Art. 75 - Approvazione - revoca – modifica

CAPO II - LE VOTAZIONI

Art. 76 - Modalità generali

Art. 77 - Votazioni in forma palese

Art. 78 - Votazione per appello nominale

Art. 79 - Votazioni segrete

Art. 80 - Esito delle votazioni

Art. 81 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO V - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 82 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e di associazioni

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 83 - La consultazione dei cittadini

Art. 84 - Il referendum consultivo e propositivo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Entrata in vigore

Art. 86 - Diffusione del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Ruolo e competenza del Consiglio comunale

Art. 1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo Statuto, i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) ai criteri generali per l'ordinamento organizzativo comunale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Art. 2 - Funzioni di controllo politico - amministrativo

Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal Revisore dei Conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie assegnate. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull'esito dell'attività effettuata.

Art. 3 - La competenza consiliare

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nell'art. 42 del T.U.E.L., con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del T.U.E.L., limitatamente alle variazioni di bilancio.

Capo II - Finalità del Regolamento

Art. 4 - Finalità

Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti nonché dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 5 - Interpretazione del Regolamento

Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono rimesse al Presidente che, sentiti eventualmente il Segretario Comunale e la Conferenza dei capigruppo, può sospendere brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma che segue.

Le eccezioni relative alla interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, sono presentate per iscritto al Presidente che, acquisito il parere del Segretario Generale e dell'Ufficio competente, le sottopone alla Conferenza dei capigruppo che decide della interpretazione con il quorum dei tre quinti dei membri.

Qualora il quorum non venga raggiunto, la questione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo III - Sede e durata del Consiglio comunale

Art. 6 – Sede

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana ed eventualmente quella del Comune e della UE.

In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

Art. 7 - Durata

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere le indicazioni dei motivi di urgenza che rendano necessaria l'adozione.

TITOLO II - GLI ORGANI CONSILIARI

Capo I - La Presidenza del Consiglio comunale

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio Comunale

In conformità da quanto stabilito dallo Statuto comunale, il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

L'elezione e la revoca del Presidente sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Avvenuta l'elezione, il Presidente, nelle modalità fissate dallo Statuto, assume immediatamente le sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se anche questo sia assente o temporaneamente impedito, dal Consigliere Anziano.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio comunale. In caso di cessazione dalle cariche per dimissioni, decadenza, morte, o comunque di vacanza sopravvenuta della carica, il Consiglio procede alla nuova elezione alla prima seduta utile.

Art.8 bis– Cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente e del Vice Presidente sono presentate personalmente dall'interessato al Protocollo generale del Comune con nota sottoscritta; non necessitano di presa d'atto, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al Protocollo e sono irrevocabili. Le dimissioni rassegnate nel corso di una seduta consiliare sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. L'adunanza può proseguire sotto la presidenza del Vice Presidente del Consiglio.

Nel caso entrambi siano dimissionari, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano.

2. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Presidente e del Vice Presidente.

3. L'articolo 10 comma 4, dello Statuto comunale di Castelnuovo di Porto disciplina la revoca del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 9 – Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti comunali nel rispetto di quanto da essi stabilito. Dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio comunale.

Il Presidente stabilisce, sentito il Sindaco, l'ordine del giorno delle adunanze e provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e chiude la discussione sull'argomento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai consiglieri comunali in forma scritta, relativamente al suo operato nell'esercizio delle sue funzioni, rispondendo in analoga forma entro i quindici giorni successivi, ovvero in Consiglio comunale con le modalità di cui al presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei capigruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, le Istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici comunali ed agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'Amministrazione ed essi devono essergli tempestivamente forniti.

Per l'esercizio delle sue funzioni, previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario Comunale e dell'Ufficio

Segreteria e dei Responsabili d'Area. In particolare il Presidente può richiedere la collaborazione della Giunta Comunale e degli Uffici comunali per la predisposizione dell'ordine del giorno e per l'ordinato svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della Polizia Locale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del Consiglio, alle dipendenze del Presidente.

Art. 10 – Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

L'elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale è disciplinata dallo Statuto. Una volta eletto, il Vice Presidente resta in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio comunale.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Presidente informa costantemente il Vice Presidente delle più significative iniziative che intende assumere.

Capo II – I Consiglieri Comunali

Art. 11 - Riserva di legge

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, le dimissioni, i casi di decadenza e di rimozione dalla carica, nonché quelli di sospensione e di sostituzione, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 12 - Entrata in carica e cessazione

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 13 – Dimissioni

Il consigliere che intenda dimettersi dalla carica deve presentare comunicazione sottoscritta indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio Protocollo comunale.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal Consiglio deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 14 – Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del Sindaco interessato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 267/2000.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 di una causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta ed attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto; in caso contrario dichiara il consigliere decaduto.

I consiglieri possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni della legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.

I consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui agli art. 58 e 59 del D.Lgs. 267/2000, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Il Presidente o, in sua mancanza il Vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti in cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 15 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre (3) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.

Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide, con votazione in forma palese, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico per il soggetto surrogante.

Art. 16 – Sospensione dalle funzioni

I Consiglieri possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 142 e 59 del D.Lgs. 267/2000. Il Presidente o, in sua mancanza, il Vice Presidente ricevuta copia del provvedimento prefettizio convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.

Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune sia in Enti, Istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune stesso.

Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4bis della Legge n. 55/90, il Consiglio comunale nella stessa seduta prende atto del provvedimento di sospensione e procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato

della stessa lista che ha riportato, dopo l'eletto, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga invece la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Art. 17 – Diritti dei Consiglieri

I consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, partecipare alle sedute, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione, votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare interrogazioni e mozioni al Sindaco ed al Consiglio comunale, far parte delle commissioni consiliari ed assistere alle sedute delle commissioni di cui non sono componenti.

Art. 18 – Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.

La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo e nelle modalità indicate dai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 19 - Diritto di iniziativa

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente, che la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria, dandone informazione al Sindaco. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia che, entro 45 (quarantacinque) giorni, esprime sulla stessa il proprio parere.

La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, salvo diverso avviso della Conferenza dei capigruppo. In caso contrario, se ottiene il parere negativo la proposta di deliberazione sarà restituita al consigliere.

I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 20 - Attività ispettiva: interrogazioni

I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco o agli assessori interrogazioni e ogni altra istanza in esplicitazione della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo attribuite al Consiglio comunale dalle leggi e dallo Statuto.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni sono inoltrate al Presidente e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco e all'Assessore competente richiedendo allo stesso di dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.

Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni.

A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.

Il consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere d'urgenza decide il Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e i capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla conferenza dei capigruppo.

La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno 3 (tre) consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

La risposta in commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente. Le risposte in commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 21 - Interrogazioni con dibattito

L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata per iscritto al Presidente del Consiglio e trasmessa al Sindaco ed agli Assessori competenti, circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio.

L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 (tre) consiglieri e deve essere discussa non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale da risposta il Sindaco o l'Assessore.

I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.

Il Presidente può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, preventivamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Art. 22 - Mozioni

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione e discussa entro 30 (trenta) giorni.

Qualora, nel corso della seduta ed in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno ed oggetto della discussione, venga presentata una mozione, il Presidente, su conforme parere dei capogruppo presenti, potrà decidere di metterla in votazione. In caso contrario la mozione viene scritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.

Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 (cinque) minuti. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione. La mozione può sempre essere ritirata.

E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 23 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, ivi comprese quelle che riguardano le aziende e/o istituzioni costituite dal Comune, i consorzi, gli enti e le società cui l'ente partecipa.

L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale, ai Responsabili d'Area o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.

Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco rende noto a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

Le richieste di visione devono essere evase nelle 24 (ventiquattro) ore, salvo motivato diverso termine maggiore stabilito e comunicato dal Responsabile del Procedimento al Consigliere richiedente in relazione alla quantità di atti da visionare ed ai tempi necessari per il reperimento in archivio.

I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dirigenziali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze nonché di ogni atto utile per l'espletamento del mandato, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la

firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni entro il connesse alla carica elettiva ricoperta.

Il rilascio delle copie deve avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni, salvo motivato diverso termine maggiore stabilito e comunicato dal Responsabile del Procedimento al Consigliere Richiedente in relazione alla quantità e complessità degli atti richiesti ed ai tempi necessari per il reperimento in archivio ed alla riproduzione.

La trasmissione degli atti richiesti deve avvenire, preferibilmente, se possibile in formato digitale. L'uso del supporto informatico per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti è da considerarsi mezzo prioritario ed è esente dal pagamento dei costi.

Per quanto riguarda gli atti ed i documenti presenti all'Albo Pretorio *on line*, sul sito informatico del Comune ovvero nella sezione *Amministrazione Trasparente*, collocata nell'ambito del medesimo sito, il consigliere comunale, su indicazione del Segretario Comunale, provvede direttamente autonomamente all'acquisizione della documentazione d'interesse.

Il Dirigente dell'ufficio segreteria, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

Capo III - Esercizio del mandato imperativo

Art. 24 - Gettoni di presenza, indennità, permessi

I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva partecipazione ai consigli, alle commissioni consiliari ed alle commissioni comunali previste per legge, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Testo Unico e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Le indennità di presenza non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, ancorché corrisposti a titolo di indennità di funzione, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e delle disposizioni vigenti in materia

Art. 25 - Rimborso spese di missione e viaggio - Assicurazione contro i rischi

Gli amministratori, formalmente autorizzati dal Presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii

Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il quinto comma dell'art. 86, c. 5, del Testo Unico, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 26 - Divieto di mandato imperativo

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 27 - Partecipazione alle adunanze

Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione, inviata al Presidente del consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 28 - Astensione obbligatoria

I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le aziende, istituzioni costituite dallo stesso, i consorzi e le società cui il Comune partecipa.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78 del Testo Unico per i piani urbanistici. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.

I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente del consiglio ed il Segretario comunale che ne dà atto a verbale.

Art. 29 - Responsabilità personale

Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi a favore i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Dal verbale devono risultare i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni deliberazione, per la loro esenzione da responsabilità stabilita dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificato dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

In conformità a quanto stabilito dalle norme indicate dal precedente comma, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici ed amministrativi la responsabilità non si estende ai Consiglieri comunali che in buona fede li abbiano approvati od autorizzati. Ogni deliberazione del Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve comprendere i pareri stabiliti dall'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D-Lgs. 267/2000.

Capo IV – Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 30 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

Si applicano, nei casi suddetti, le norme di cui al D.Lgs. 267/2000.

Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Presidente del consiglio ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva poi, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente articolo.

Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità.

Art. 31 - Funzioni rappresentative

I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del consiglio e da un rappresentante per

ciascun gruppo politico. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del consiglio. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Art. 32 – Incarichi speciali

Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti, nella durata e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Capo V – Gruppi Consiliari

Art. 33 - Composizione dei gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, verbalmente nella prima seduta del Consiglio oppure per iscritto entro dieci giorni dalla prima seduta, i consiglieri devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.

I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero. I nuovi gruppi consiliari possono essere costituiti da almeno due consiglieri. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto, comunque con una composizione minima di due (2) consiglieri. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Sindaco, sottoscritta da tutti i componenti con l'indicazione del Consigliere eletto Capo Gruppo.

A tali effetti i gruppi consiliari designano nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il proprio Capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei Capigruppo.

Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente l'eventuale mutamento del Capogruppo. Qualora il gruppo non provveda a designare il Capogruppo, il Presidente fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Capogruppo del gruppo consiliare dal quale si distacca ed al Presidente del Consiglio, allegando, per quest'ultimo, la dichiarazione di consenso del Capogruppo del gruppo al quale aderisce.

Art. 34 - Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente, denominata Conferenza dei Capigruppo.

La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.

Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione partecipa il Sindaco.

La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

- a) provvede all'interpretazione di norme del Regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati;
- b) coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole adunanze del Consiglio Comunale;
- c) può essere invitata a partecipare alle riunioni indette dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco per la trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico - amministrativi fra gli organi del Comune;
- d) presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'assemblea consiliare;

- e) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi;

La Conferenza è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori ai quali prende parte, senza partecipare alle eventuali votazioni.

La Conferenza deve essere inoltre convocata quando lo richiede il Sindaco o un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri.

Vi partecipano se necessario il Segretario Comunale o i Responsabili d'Area, appositamente invitati.

Le riunioni della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.

I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo VI – Le Commissioni Consiliari permanenti

Art. 35 - Funzioni delle commissioni consiliari

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

In generale, le commissioni nelle materie di propria competenza, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale, esaminando le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una commissione dovranno pervenire ai membri della commissione stessa almeno tre giorni interi e liberi antecedenti la data della seduta nella quale dette proposte saranno discusse. Il presidente della Commissione si impegna a far pervenire tutta la documentazione nei termini stabiliti, al fine di evitare che la seduta venga rinviata per la mancanza di sufficiente indagine conoscitiva degli atti da parte dei membri della commissione stessa;

Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì affidare compiti di esame e risposta a petizioni secondo le modalità fissate nel Regolamento sulla partecipazione. In commissione viene data risposta alle interrogazioni, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico - amministrative di supporto.

Le commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per la relativa approvazione.

Art. 36- Costituzione e composizione delle commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale istituisce cinque commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

I^ Commissione: Statuto e Regolamenti;

II^ Commissione: Bilancio

III^ Commissione: Lavori Pubblici – Ambiente;

VI^ Commissione: Urbanistica

V^ Commissione: Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche giovanili e sociali;

Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese entro sessanta giorni dall'insediamento del Sindaco. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione.

Le commissioni consiliari permanenti sono composte da un consigliere comunale ogni tre, attribuiti al gruppo di appartenenza, con la presenza comunque di un consigliere per ogni gruppo rappresentato in Consiglio Comunale. Nelle commissioni, compatibilmente con la presenza femminile eletta, è garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Nelle votazioni delle commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consiliare istitutiva della commissione cui è assegnato.

Qualora per le decisioni della commissione siano richieste maggioranze qualificate, queste ultime fanno riferimento al complesso dei voti assegnati alla commissione stessa. Negli altri casi si fa riferimento al numero dei voti rappresentati dai consiglieri presenti.

I Consiglieri di ogni Gruppo Consiliare possono farsi assistere, nel corso dei lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui sono membri, da un esperto di propria fiducia, previa comunicazione scritta dal Presidente della Commissione. Gli esperti non hanno diritto di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle Commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la Legge stabilisce per i Consiglieri Comunali.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

Il Consiglio comunale potrà rivedere in ogni momento il numero, la composizione, i compiti attribuiti alle commissioni, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Alle commissioni consiliari permanenti possono sempre partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, i membri della Giunta municipale competenti per materia, con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Alle sedute partecipano se invitati i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Ciascun consigliere può partecipare senza diritto di voto alle sedute di commissioni permanenti di cui non sia membro e sostituire su delega scritta con diritto di voto i consiglieri del proprio gruppo assenti.

Il Presidente comunica, almeno ogni sei mesi, al Consiglio Comunale, i dati relativi alla partecipazione dei consiglieri alle sedute delle commissioni di cui sono membri. Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale potrà rivedere in ogni momento il numero, la composizione, i compiti attribuiti alle commissioni, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente comunica, almeno ogni sei mesi, al Consiglio Comunale, i dati relativi alla partecipazione dei consiglieri alle sedute delle commissioni di cui sono membri.

Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale

Art. 37 – Presidenza delle commissioni consiliari

Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con voto palese, a maggioranza dei voti assegnati alla commissione. Analogamente la Commissione procede alla elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Delle nomine viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione.

Il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Revisore dei Conti nonché ai Responsabili d'Area dell'ente.

Il Presidente di ciascuna commissione convoca la commissione, ne coordina i lavori. In caso di sua assenza provvede il consigliere anziano della commissione. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio comunale gli argomenti di iniziativa di commissione da sottoporre al Consiglio comunale.

Per quanto funzionale al buon andamento della commissione, il Presidente si avvale della collaborazione dei Responsabili competenti e degli amministratori, nei limiti e nelle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 38 - Convocazione delle commissioni consiliari

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione di cui ai precedenti commi è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e degli argomenti da trattare, da inviare tre giorni interi e liberi antecedenti la data della seduta.

La convocazione della commissione verrà comunicata a ciascun consigliere membro prioritariamente attraverso sistemi informatici, telematici o elettronici al recapito dallo stesso indicato.

Nel caso di convocazione urgente l'avviso dovrà pervenire ai membri della Commissione, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione, contestualmente il Presidente della Commissione si impegna ad inviare tutta la documentazione afferente l'ordine del giorno della commissione convocata in via d'urgenza.

Ai consiglieri componenti di ciascuna commissione deve essere inviata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente gli oggetti da trattare, utilizzando prioritariamente la trasmissione attraverso supporto informatico, salva in ogni caso la facoltà di deposito in segreteria comunale degli atti ai fini della visione ovvero dell'estrazione di copia.

Della convocazione con inerente ordine del giorno è inviata copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore di competenza, ai Capigruppo, ai Responsabili interessati entro gli stessi termini e con le stesse modalità.

Art. 39 - Funzionamento e validità delle commissioni consiliari

Le Commissioni Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, tutti i gruppi.

La riunione delle Commissioni è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Le sedute delle commissioni sono riservate, tranne per la trattazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta su richiesta della maggioranza dei componenti esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

I membri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale deve esclusivamente prendere atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

Per l'esame di specifici argomenti la commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria.

Può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra commissione. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

Può inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti, può infine invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di un'ora, oppure annullarla.

Il consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio Comunale.

Copie dei verbali sommari delle riunioni delle commissioni sono trasmesse depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali.

I verbali delle commissioni, in quanto atti pubblici, possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 40 - Commissioni d'indagine

Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, con l'incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

Della commissione, costituita con criterio proporzionale, fanno comunque parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e dei membri della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a rispondere all'invito. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa commissione. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale i propri orientamenti in merito alle determinazioni da adottare.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art.40 bis – Commissioni speciali di studio

Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali e temporanee ogniqualvolta sorga la necessità di approfondire un particolare aspetto, problema o scelta che l'Amministrazione si trovi ad affrontare.

Tali Commissioni hanno lo specifico incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze attribuite al Consiglio comunale dalle leggi e dallo Statuto. Quest'ultimo provvede per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e, all'occorrenza, di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico.

Le Commissioni consiliari speciali sono istituite con voto della maggioranza assoluta dei componenti e composte in modo da assicurare il criterio di proporzionalità tra i Gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese viene designato il Presidente.

La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

Quando opportuno, la Commissione può richiedere la partecipazione senza diritto di voto, o la consultazione con enti, associazioni, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale e cittadini.

La durata delle Commissioni speciali è di un anno prorogabile, previa autorizzazione del Consiglio comunale. Al termine del mandato, la Commissione presenta una relazione conclusiva al Consiglio, illustrandone i risultati ed indicando i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni, ed il termine entro cui assumerli.

Il Consiglio comunale, prendendone atto, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o in caso diverso, esprime al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale i propri orientamenti in merito alle determinazioni da adottare contenute nella relazione

Art. 41 - Commissione consiliare permanente Pari Opportunità

È istituita la Commissione per le Pari Opportunità.

In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, dal D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; in relazione ai riferimenti dati dalla normativa regionale in materia di pari opportunità; vista inoltre la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015", 21 settembre 2010.

La Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio.

La Commissione si propone, inoltre, di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.

Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

La Commissione è un organo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale.

La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo le problematiche femminili nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha inoltre propri poteri di iniziativa nel formulare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte. La Commissione può presentare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro 30 (trenta) giorni dall'organo competente;

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
- b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
- c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;

d) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;

e) attraverso gli Uffici del Comune promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.), sia nel campo del «saper fare» (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);

f) attraverso gli Uffici del Comune attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;

g) favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili;

h) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;

La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti;

b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo e patti territoriali nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle donne del territorio;

c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;

d) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;

e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità;

f) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile;

g) promuove e cura l'attuazione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Sempre allo stesso fine, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve comunque esprimere sulle stesse entro e non oltre trenta giorni;

La Commissione predispone:

a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione e lo invia al Sindaco entro il 31 Ottobre di ogni anno;

b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

La Commissione resta in carica per l'intera legislatura, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

La Commissione è composta da tre (3) membri di cui uno della minoranza ed uno con la funzione di Presidente della Commissione.

Oltre ai suddetti componenti ne faranno parte, di diritto, le consigliere comunali donne elette nel Consiglio Comunale e gli Assessori donna elette nella Giunta Comunale.

Alla seduta della Commissione possono inoltre partecipare in qualità di consulenti senza diritto di voto tutti coloro che per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento affrontato.

Art. 42 - Funzioni di studio e di ricerca

Le commissioni, su richiesta del Consiglio o del Sindaco, per il tramite dell'ufficio di Presidenza, eseguono studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e ne comunicano al consiglio i risultati mediante un documento scritto, indicando, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni ed il termine entro cui assumerli.

Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione. Al termine

della discussione, il consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 43 – Consiglieri scrutatori, designazione e funzioni

All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – La Convocazione

Art. 44 - Richiesta di convocazione del Consiglio

La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente del Consiglio ed il Sindaco.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, quando lo richiedano il Sindaco o, almeno, un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno e ponendo in discussione gli argomenti dagli stessi richiesti.

Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta ed all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo generale dell'ente la richiesta dei consiglieri o del Sindaco.

Quando nella richiesta sia precisato che, in relazione agli argomenti di cui si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno il Consiglio comunale debba effettuare soltanto un dibattito generale, i richiedenti allegano una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 45 – Avviso di convocazione, modalità

La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente ed è disposta a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa viene tenuta, degli oggetti da trattare, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per la trattazione di proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e dell'approvazione del conto consuntivo. Sono considerate straordinarie tutte le altre sedute.

Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti che non consentono l'osservanza dei termini prescritti.

In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente del Consiglio predisporrà l'inserimento di tali argomenti all'ordine del giorno della seduta indicata.

Il Consiglio comunale è convocato in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso qualora la prima sia andata deserta e la seduta è valida se intervengono almeno quattro (4) dei consiglieri assegnati al Comune.

L'avviso reca l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ed è munito, in calce, del timbro del Comune e della firma dal Presidente.

Art. 46 - Avviso di convocazione, consegna.

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line nelle modalità indicate al successivo art. 49 e quindi trasmesso ai Consiglieri dall'Ufficio di Segreteria, previa espressa autorizzazione per iscritto, tramite posta elettronica certificata o fax, all'indirizzo ed al numero di fax dagli stessi indicato. Il Consigliere Comunale darà comunicazione alla Segreteria di Presidenza dell'avvenuta ricezione e/o lettura della mail entro le 24 ore dall'invio

dell'avviso di convocazione. Qualora nelle successive 24 ore non pervenga la comunicazione di avvenuta ricezione, da intendersi ricevuta di avvenuta lettura di posta elettronica o ricevuta con esito positivo per invio via fax, l'avviso verrà consegnato al domicilio del consigliere tramite telegramma o messo notificatore. Qualora un consigliere ne abbia fatta espressa richiesta per iscritto, l'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R. R. Il messo rimette all'Ufficio Presidenza del Consiglio le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale viene apposta la firma del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 47 - Avviso di convocazione, termini

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima della riunione.

Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima della riunione. Nei termini di cui ai precedenti comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato, almeno un giorno libero prima della riunione, ai soli consiglieri risultati assenti alla seduta di prima convocazione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 48 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.

Spetta al Presidente del consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere gli argomenti e le proposte di cui ai successivi commi.

Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 55. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 49 - Avviso di convocazione ed ordine del giorno, pubblicazione e diffusione

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e l'elenco degli argomenti da trattare sono pubblicati a cura della Segreteria all'Albo pretorio on-line del Comune contestualmente alla trasmissione ai consiglieri e fino al giorno della seduta.

Il Presidente del Consiglio, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del consiglio ed i principali argomenti da trattare nella seduta.

Capo II – Ordinamento delle adunanze

Art. 50 – Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale o, se istituita, sulla piattaforma informatica digitale nell'ambito del sito istituzionale a cui ciascun consigliere comunale può accedere mediante credenziali di accesso personali, consegnate dall'Ufficio Segreteria per l'esercizio del mandato, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00, parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata anche il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente del consiglio emendamenti entro il quinto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 51 - Costituzione della adunanza

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune (50% + 1).

Il Sindaco, in quanto componente del Consiglio comunale, è computato a tutti gli effetti sia nel quorum necessario per la validità delle sedute consiliari (*quorum* strutturale) sia nel quorum necessario per l'approvazione delle deliberazioni consiliari(*quorum* funzionale), fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente del Consiglio che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.

Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il Presidente del consiglio dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 52 - Adunanze di seconda convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legge.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

1. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
2. lo statuto delle aziende speciali;
3. la partecipazione a società di capitali;
4. il conto consuntivo;
5. l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 47.

Trascorsa un'ora a quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti con compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del presente regolamento.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 53 - Partecipazione degli Assessori

Gli assessori comunali sono sempre invitati alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, senza diritto di voto. Su richiesta, possono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio ad intervenire nella discussione generale su ogni argomento.

La loro presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Capo III – Pubblicità delle adunanze

Art. 54 - La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, può stabilire che l'adunanza del Consiglio, eccezionalmente, sia tenuta in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da situazioni, esigenze o avvenimenti particolari.

Nel giorno di adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica ed eventualmente il vessillo comunale e la bandiera della Comunità Europea.

Art. 55 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 56 - Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta, quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente del consiglio invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del consiglio, prima di

autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante la seduta segreta possono restare in aula solo i componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed il personale appartenente alla Polizia Locale, rimanendo vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 57 - Adunanze aperte

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o quando rilevanti motivi d'interesse della cittadinanza lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV – Disciplina delle adunanze

Art. 58 - Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile

rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama immediatamente, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 59 - Ordine della discussione

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Il Sindaco prende posto al tavolo della Presidenza.

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 60 - Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale la cui presenza in servizio, durante le adunanze del Consiglio comunale, è di regola obbligatoria, come disciplinato all'articolo 9 del presente Regolamento.

La forza pubblica può intervenire nell'aula solo su espressa richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, sentiti i Capigruppo, dichiara chiusa la seduta. Il consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal Regolamento per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 61 - Registrazioni audio e video

Sono consentite le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale effettuate con mezzi elettronici ed audiovisivi ai fini della attività documentale istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto, che ne predisporrà l'accesso ai cittadini attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente ed una più ampia pubblicità e trasparenza dell'attività del Consiglio Comunale, sono

consentite le riprese audiovisive delle sedute di Consiglio comunale ai fini della loro diffusione in diretta streaming attraverso il canale web del Comune di Castelnuovo di Porto, previa approvazione di apposito regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento.

È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di videocamere e mezzi elettronici, comunque, idonei a tale scopo, per garantire il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente.

È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione audio o video delle adunanze del Consiglio comunale avente finalità di carattere privato e diversa da quelle previste dal presente articolo

È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dall'aula consiliare dei soggetti che non rispettino le disposizioni del presente articolo, anche avvalendosi della forza pubblica.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati sensibili o giudiziari secondo la definizione fornita dalla normativa vigente.

Art. 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala

Il Presidente del consiglio, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V – Ordine dei lavori

Art. 63 - Comunicazioni e interrogazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Dopo gli interventi suddetti, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni dei consiglieri che intervengono devono essere contenute in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni non prevedono dibattito.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato, di regola, nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata ad altra adunanza.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione, il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare direttamente risposta alla interrogazione o a demandare all'Assessore incaricato di provvedervi.

L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco oppure del Presidente del Consiglio o dell'Assessore.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali o quanto concordato in Conferenza dei capigruppo, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza.

Art. 64 - Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 65 – Discussione, norme generali

Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco o un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai consiglieri sono i proponenti.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Presidente ed il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per un massimo di quindici minuti complessivi ciascuno.

Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco, la sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai Regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

In ogni caso è possibile, in ordine all'argomento in discussione, proporre ordini del giorno o mozioni tendenti ad impegnare il Sindaco, il Presidente del consiglio o la Giunta ad adottare specifiche iniziative o assumere determinati comportamenti ovvero a provocare il voto di merito del Consiglio in riferimento all'argomento stesso o a particolari aspetti del medesimo.

Art. 66 - Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 67 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 68 - Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine

Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di Legge, dello Statuto, del presente Regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore. Gli interventi non possono avere una durata superiore ai cinque minuti.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art. 69 - Emendamenti sulle proposte in discussione

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazione il Segretario Comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei Responsabili.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile di ragioneria.

Art. 70 - Chiusura della discussione

A chiusura della discussione, si procede immediatamente alla votazione. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del consiglio dichiara conclusa la adunanza.

Capo VI – Partecipazione del Segretario Comunale

Art. 71 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e, se richiesto, interviene sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art.72 Redazione e conservazione delle deliberazioni e dei verbali della seduta

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice segretario o un dipendente comunale o altro personale dallo stesso designato.

Il Segretario comunale cura la conservazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale, il deposito delle deliberazioni del Consiglio Comunale unitamente ai fascicoli nell'archivio comunale nonché la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio. Può disporre per l'archiviazione e la consultazione anche in via informatica.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contestualmente o dopo la sua lettura al Consiglio.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

La verbalizzazione delle sedute può essere effettuata anche su supporto audio o audio - video, idoneo alla conservazione. Se la registrazione avviene con modalità informatiche, i singoli supporti devono essere custoditi in locali idoneamente protetti.

Nel verbale di deliberazione gli interventi vengono richiamati "per relationem" con riferimento al supporto ove risultano registrati. I singoli consiglieri interessati possono chiedere l'ascolto delle incisioni ed ottenerne copia, anche trascritta.

La segreteria trasmetterà agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Art. 73 – Verbale, deposito - rettifiche – approvazione

Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti dal presente Regolamento.

All'inizio della riunione, il Presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio segreteria.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I – Le Deliberazioni

Art. 74 - Forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ed i pareri sono espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza. Il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 75 - Approvazione - revoca – modifica

Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II – Le Votazioni

Art. 76 - Modalità generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo, il quale, comunque, deve essere adottato nel suo complesso con unica votazione finale;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 77 - Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto e, a tal fine, invita prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 78 - Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 79 - Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come disciplinato dal seguente comma:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate

espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa disposizione.

Art. 80 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia di un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "*il Consiglio ha approvato*" oppure "*il Consiglio non ha approvato*".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli alla proposta ed il nominativo dei contrari e degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 81 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, pena la decadenza.

TITOLO V - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti di Partecipazione, promozione, rapporti

Art. 82- Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e di associazioni

Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito Regolamento comunale.

Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della

comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di settore.

Capo II – La Consultazione dei Cittadini

Art. 83 - La consultazione dei cittadini

In conformità a quanto stabilito dallo Statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco, del Presidente del consiglio o della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Presidente e dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta.

Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Il Consiglio istituisce Consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentramento, per ambiti e materie specifiche determinando i criteri della loro composizione. Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte dai membri designati dagli Enti o dagli organismi cittadini, dalle Associazioni e dalle organizzazioni sindacali di categorie operanti nei settori di competenza di consulta. Le Consulte, costituite e regolamentate nelle modalità previste dallo Statuto dell'Ente, concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.

Art. 84 - Il referendum consultivo e propositivo

Il referendum consultivo e propositivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale Regolamento ad esso relativo, con i quali tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con gli stessi propositi, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri

argomenti relativi all'amministrazione della comunità.

I referendum consultivi e propositivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel Regolamento speciale sopra richiamato e dallo Statuto comunale.

Per i referendum consultivi e propositivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto o dal regolamento speciale.

Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione.

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

A far data dunque dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli organismi previsti verranno ricostituiti in conformità con le presenti innovative norme regolamentari.

Art. 86 - Diffusione del Regolamento

Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri e dei cittadini.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi dipendenti o ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio.

Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai Responsabili degli Uffici e servizi comunali.

Copia del presente Regolamento viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune per rimanervi in modo permanente e nella sezione amministrazione trasparente.